

DETERMINA N. 210/2024

INCARICO DI CONSIGLIERE GIURIDICO CONFERITO CON DELIBERA N. 119/2024 AL CONS.
ANTONIO AGOSTINI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO
GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

il Segretario generale

Visti:

- il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, approvato con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 4/2013, del 31 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 22, in base al quale l'Autorità può nominare un Consigliere giuridico, su proposta del Presidente, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti dei ruoli delle pubbliche amministrazioni e professori universitari ordinari;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis, comma 1, ai sensi del quale le spese di importo superiore ad € 20.000,00 sono preventivamente approvate dal Consiglio e sono disposte con determina del Segretario generale e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 23-ter che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione;
- la legge n. 147/2013 del 27 dicembre 2013, come modificata dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto, all'articolo 1, comma 471, che le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,

n. 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24;

- la delibera n. 119/2024 del 1° agosto 2024, con la quale il Consiglio ha conferito al Cons. Agostini l'incarico di Consigliere giuridico ed autorizzato la spesa relativa alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione dell'incarico, per la durata di tre anni, rinnovabile, prevedendo un compenso annuo lordo corrispondente alla differenza tra il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 892, e la retribuzione annua in godimento presso la Corte dei conti, salvo conguaglio da disporre annualmente nonché il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per viaggio, vitto e pernottamento connesse con lo svolgimento dell'incarico, nel limite massimo di 10.000,00 euro annui, svolte fuori la città di Roma;

- la determina n. 168/2024 del 26 agosto 2024 con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento delle funzioni di Consigliere giuridico con il Cons. Antonio Agostini, riconoscendo al medesimo un compenso annuo lordo omnicomprensivo determinato in € 89.311,58;

- il contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato tra l'Autorità e il Cons. Antonio Agostini in data 2 settembre 2024;

- la nota del Servizio per il trattamento economico e di quiescenza magistrati del Segretariato generale della Corte dei conti, acquisita al prot. ART con n. 84117/2024, con la quale è stato attestato che il trattamento economico in godimento al Cons. Agostini per l'anno 2024 è pari ad € 162.077,58;

- il nuovo il tetto massimo retributivo, pari ad € 255.127,82 modificato in esito all'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 27 agosto 2024;

Ritenuto:

- di dover integrare l'impegno assunto con la suddetta determina n. 168/2024 del 26 agosto 2024 per far fronte al nuovo tetto massimo retributivo, come previsto al punto 5. della succitata determina;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1.per le motivazioni esplicitate in premessa, di integrare la spesa annua relativa al contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento delle funzioni di Consigliere giuridico, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, stipulato con il Cons. Agostini di complessivi € 4.000,00;

2.di impegnare, per l'anno 2024, l'importo di € 1.150,00, di cui € 1.000,00 sul capitolo 31500 avente ad oggetto "Esperti dell'Autorità (Compensi, oneri e spese di missione)", codice Piano dei conti U.1.03.02.11.999 ed € 150,00 sul capitolo 35000 avente ad oggetto "Irap su retribuzioni ed altri compensi" codice Piano dei conti U.1.02.01.01.001 del bilancio di previsione 2024;

3.di dare atto che maggiore spesa annua di € 4.000,00 per gli esercizi 2025 e 2026 e di € 2.850,00 e per l'esercizio 2027 sarà impegnata, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4, del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità;

4.di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 20/11/2024

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA